



Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro – DIV. VIII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 12 marzo 2009, in Roma, presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, alla presenza del Dott. Antonio Leggio, della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si è svolta una riunione

TRA

ICOT SpA rappresentata dal Dr. Vittorio Castelli

E

l' **O.S. FIOM CGIL Nazionale** nella persona del Sig. Augustin Breda in nome e per conto delle sedi territoriali interessate e **FIOM CGIL ROMA NORD** rappresentata dal Sig. Claudio Cesari, presenti le RSU di Roma, nelle persone dei Sig.ri Achille Meloni, Massimo Poggi, Franco Morelli ;

Premesso che


- il settore delle installazioni telefoniche, da diversi anni, versa in una grave situazione di crisi con pesanti conseguenze sugli assetti occupazionali delle aziende;
- sono state poste in essere varie iniziative, volte a superare l'attuale fase e a sostenere il reddito dei lavoratori interessati attraverso strumenti di ammortizzazione in deroga alle vigenti disposizioni;
- a tale contesto di crisi è venuta a sovrapporsi l'improvvisa ed imprevista contrazione delle commesse lavorative da parte di Telecom Italia SpA, venutasi a determinare con particolare evidenza la strutturalità nel corso del secondo semestre del 2008, ancorchè era stata già rilevata alla fine del primo semestre 2008;
- tale contrazione imprevedibile delle commesse Telecom Italia ha interessato tutta l' Azienda nel suo complesso con una diminuzione dei volumi di lavoro fino al 30% medio rispetto ai livelli di attività del 2007;
- tale riduzione delle commesse lavorative da parte delle Telecom Italia è stata evidenziata con particolare risalto dall' ing. Maurizio Tucci Presidente dell'ANITEC associazione dell' ANIE che si occupa di *I.T. e Telefonia*, al Sottosegretario alle Comunicazioni On.le Paolo Romani, secondo i cui dati nel corso del primo semestre 2008 l'industria degli apparati e dei sistemi di TLC ha accusato un calo degli ordini pari al 27% rispetto ad un anno fa;
- tale improvvisa ed imprevista riduzione delle commesse ha determinato uno stato di sofferenza occupazionale soprattutto per le aziende più legate alle forniture di Telecom Italia SpA,, tra le quali la Icot SPA la cui attività lavorativa dipende da Telecom Italia SpA;
- tale riduzione dei volumi di lavoro è stata affrontata in una prima fase attraverso il ricorso all'utilizzo di ferie, permessi e altri istituti contrattuali disponibili;
- le condizioni imprevedibili di quanto sopra descritte, aggravate anche dallo scenario di crisi dell'economia mondiale ed europea intervenuta di recente che ha influenzato e continuerà ad

influenzare anche nel corso del 2009 le scelte di Telecom Italia circa ulteriori riduzioni degli investimenti nel settore delle reti tradizionali di TLC con tagli conseguenti ai livelli occupazionali, implica e consolida l'impossibilità attuale dell'azienda ad impiegare il personale esuberante;

- la Soc. ICOT, in data 1/10/08 ha avviato una procedura di mobilità per n. 85 lavoratori in forza ai cantieri di Forlì, Ravenna, Grosseto, Pesaro, Roma , che si è conclusa con un accordo per l'utilizzo della CIGS limitatamente alla unità produttiva di Forlì.
- Essendo scaduto il termine della procedura di mobilità, la soc. Icot SpA ,in data 18/12/2008, ha avviato la procedura di mobilità relativa a n° 47 lavoratori, tra impiegati ed operai, ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge 223/91 per le sedi operative di Pesaro, Roma, Ravenna e Grosseto al fine di evitare misure unilaterali e riprendere la negoziazione sulla base delle valutazioni già compiute.
- durante la fase sindacale le Parti, pur avendo ampiamente discusso sulla possibilità di ricorrere, con decorrenza 1 gennaio 2009, a strumenti alternativi ai licenziamenti, non sono pervenute ad una soluzione condivisa, attesa la necessità di risolvere in via pregiudiziale taluni aspetti economici e normativi attinenti al contratto aziendale ; l'Azienda ha pertanto dovuto fare ricorso ad un ridotto impiego di manodopera, fin dal 1 gennaio 2009, a fronte dell'improvvisa ed imprevista caduta delle commesse ;
- in data 2 febbraio 2009 è pervenuta a questo Ministero la comunicazione dell'esaurimento della prima fase di consultazione prevista dalla procedura di mobilità ;
- le Parti si sono quindi incontrate in sede aziendale e, in data 17 febbraio e 4 marzo uu.ss., in sede ministeriale per costruire un accordo complessivo e consentire che il personale, attualmente sospeso fin dal 1 gennaio 2009, possa fruire della CIGS in luogo della collocazione in mobilità;

tutto ciò premesso e considerato le Parti concordano quanto segue:

- a) Le premesse costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente accordo;
- b) L'Azienda presenterà istanza per l'intervento della CIGS a far data dal 1° Gennaio 2009, per la durata di 12 mesi per crisi aziendale ai sensi dell'art. 1 comma 5 delle Legge 223/91 e del D.M. 18 dicembre 2002 art.1 comma e), quale mezzo di soluzione non traumatica dell'eccedenza occupazionale venutasi a determinare , come in premessa specificato;
- c) Il ricorso alla CIGS interesserà un numero massimo di 21 lavoratori , così distribuiti : **Ravenna : 6 ; Pesaro : 6 ; Grosseto : 2. ; Roma : 7.** Tale numero massimo dipende da una saturazione variabile del personale, oggi non prevedibile, e lo stesso verrà determinato di volta in volta con accordi con le RSU in relazione al nuovo assetto organizzativo del settore derivante dall'attuazione del piano industriale del principale cliente Telecom Italia SpA e dei piani industriali degli altri Committenti di TLC.
- d) Le Parti concordano che il piano di gestione delle eccedenze, durante l'intervento della CIGS per le suddette unità produttive, verrà attuato mediante l'utilizzo di strumenti non traumatici, ed in continuità con le azioni svolte nel precedente periodo, quali:
 - 1) riqualificazione e/o formazione professionale;
 - 2) iniziative di rioccupazione anche con il sostegno di Italia Lavoro di intesa con le Regioni;
 - 3) mobilità di accompagnamento alla pensione;
 - 4) pensionamento di anzianità e/o di vecchiaia per intervenuti requisiti di legge;
 - 5) mobilità ed esodi incentivati;
 - 6) progetti di outsourcing ed iniziative di rioccupazione che saranno definiti tra Azienda, OO.SS., Regione ed Italia Lavoro.
- e) I lavoratori chiamati da Italia Lavoro, dalla Regione, dagli Enti locali e/o alle iniziative concordate fra l'azienda e le OO.SS. sono tenuti a partecipare a tali attività, anche formative, nonché ad accettare le offerte di lavoro in quanto compatibili, in conformità a quanto previsto dall'art. 1 quinquies del D.L. 249/04 convertito nella legge 291/04;




- f) L'individuazione del personale da sospendere avrà luogo sulla base delle effettive esigenze tecnico-produttive derivanti dalle attività eseguibili e dalle professionalità impiegabili in dette attività e sarà oggetto, con la rotazione, di accordi a livello aziendale con le RSU e/o OO.SS. La rotazione del personale sospeso avverrà compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali e solo per professionalità fungibili, nell'ambito delle stesse mansioni
- g) La procedura di mobilità, avviata il 18/12/2008 per complessivi n. 47 lavoratori si è conclusa, con accordo secondo il criterio, concordato tra le Parti, della non opposizione alla mobilità stessa, per un numero di 15 lavoratori;
 - L'eventuale collocazione in mobilità, avvalendosi della facoltà di deroga prevista dall'articolo 8 comma 4 Legge 236/93, avverrà fino al 31/12/2009,
 - Le Parti si incontreranno trimestralmente per il monitoraggio dell'andamento del programma di gestione degli esuberanti, di cui al presente accordo.

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti si danno atto reciprocamente che sono state regolarmente esperite le procedure e gli adempimenti di cui al DPR 218/2000 ed agli artt. 4 e 24 della legge 223/91, alla Legge 164/75 art. 5 ed art. 1 comma 7 e 8 della Legge 223/91.

Letto, confermato, sottoscritto.


Per il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali




Per la ICOT SPA



Per le OO.SS.



RSU



TRA. ICOT S.p.A. e le RSU di Roma

a margine dell'accordo sottoscritto in sede ministeriale il 17 febbraio 2009, convengono che le n. 35
unità lavorative già poste in CIGS dal 1° gennaio 2009, continueranno a fruire del relativo
trattamento fino alla data del 31 dicembre 2009.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Roma, 17 febbraio 2009

per ICOT S.p.A.

[Handwritten signature: Vittorio Celli]

per le OO.SS e le RSU

[Handwritten signature: Will. Franco]
[Handwritten signature: Marco Celli]
[Handwritten signature: Mario Poggi]
[Handwritten signature]

VERBALE DI ACCORDO

INCREMENTO INDENNITA' DI TRASFERTE E ASSETTI VARI

La Direzione Aziendale della Società I.CO.T. TEC S.R.L. nelle persone dei Sig.ri Carlo Dalle Fabbriche e Ernesto Marcotulli;

FIOM Cgil Roma Nord, nella persona del Sig. Cesari Claudio, e la RSU I.CO.T. del cantiere di Roma, nelle persone dei Sig.ri Meloni Achille, Morelli Franco e Poggi Massimo.

PARTE PRIMA

In riferimento all'accordo del 22/04/1996 e ai successivi adeguamenti (1999), le parti concordano di applicare la sola trasferta forfettaria di tipo B riguardante l'intero territorio di Roma e Provincia per tutto il personale che opera all'esterno del cantiere.

In relazione di ciò l'indennità forfettaria giornaliera è definita, a decorrere dal 01/02/2009, pari ad € 18,00, con rispetto delle 8 ore giornaliere di lavoro di cui € 1,50 quale forfait del tempo di viaggio.

Per quanto riguarda i dipendenti che operano all'interno del cantiere (TS), l'importo è stato definito pari a € 7,00 dal 01/02/2009.

PARTE SECONDA

Le Parti, nel ribadire che il normale orario di lavoro deve essere di 8 ore di lavoro giornaliera effettive sul posto di lavoro assegnato, con operazioni di carico e scarico materiali al di fuori di tale orario, fatto salvo i casi particolari, concordano che le ore di straordinario prestate al sabato sono previste in pacchetti di 6 ore effettive sul posto di lavoro assegnato, con operazioni di carico e scarico effettuate, fatto salvo i casi particolari, e che a decorrere dal presente accordo, per i sabati di straordinario sarà applicata l'indennità prevista nella parte prima del presente accordo.


L'azienda, anche in riferimento alla normativa contrattuale in materia di lavoro straordinario, si impegna a comunicare alla RSU del cantiere entro e non oltre la giornata del giovedì le quantità e i profili professionali richiesti per il sabato della stessa settimana. Si conviene che di norma non verranno richieste prestazioni straordinarie oltre il 50% del numero di lavoratori direttamente addetti alla produzione, applicando il principio della rotazione fra il personale con pari o simili caratteristiche professionali.

La durata di quanto riportato nella parte seconda del presente accordo sarà fino al 31/12/2009.

Le parti si impegnano a valutare l'andamento dell'accordo entro il 30/06/2009 e si impegnano, altresì, a rivedere l'accordo in caso di modifiche all'area di gravitazione operativa.

Roma, 11 Marzo 2009

I.CO.T.



FIOM RM NORD
RSU

